

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**



**UFFICIALE**

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 13 FEBBRAIO 2002

N. 21

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 (L. 260.000) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34 (L. 2.600). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33 (L. 20.000), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 (L. 300.000) oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 (L. 22.000) oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Atti e comunicazioni degli enti locali*

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI BARI

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'IPAB - ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA LECCE**

Pag. 1180

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'UNIONE**

Pag. 1182

REGIONE PUGLIA SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO BRINDISI

**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI ERCHIE - ANNULLAMENTO**

Pag. 1189

## PARTE SECONDA

*Atti e comunicazioni degli enti locali*

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI BARI

**MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'IPAB - ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA LECCE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998 n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 31/7/1998 di nomina del dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla l.r. n. 18/74 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il proprio atto dirigenziale 3 settembre 2001. N. 174, con il quale le II.PP.A.B. ISPE di Maglie ed IRSES di Lecce sono state fuse in un unico Ente denominato "Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa I.S.P.E) con sede in Lecce;
- visto l'esito del procedimento amministrativo avviato su istanza dell'IPAB Iniziative Sociali e Residenze del Salento di Lecce, giusta deliberazione n. 120 del 15.7.2000 e dell'Istituto per i Servizi alla Persona di Maglie, giusta deliberazione n. 152 del 17.7.2000, con cui è stato proposto l'approvazione dello statuto del nuovo Ente;
- vista la proposta del responsabile del procedimento amministrativo di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 62 della legge 17.7.1890 n. 6972 alcune modifiche allo statuto proposto;
- visto il successivo parere del Consiglio Comunale di Maglie espresso con deliberazione n. 36 del 6.8.2001;
- vista la successiva nota dell'IPAB n. 419 del 28.11.2001 in relazione alla formulazione dell'art. 13 dello statuto sottoposto all'approvazione regionale;

- visto il D.P.R. 15/1/72, n. 9;
- vista la legge 17.7.1890 n. 6972 applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
- visto il R.D. 5.2.1891 n. 99;
- vista la L.R. 4.7.74 n. 22

*RENDE NOTO*

- di dover proporre d'Ufficio le seguenti modificazioni ed integrazioni allo statuto del nuovo ente denominato "I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa" con sede in Lecce, derivante dalla fusione delle II.PP.A.B. Iniziative Sociali e Residenze del Salento di Lecce e Istituto per i Servizi Alla Persona di Maglie, quali enti che hanno proposto la fusione giuste deliberazioni n. 120 del 15.7.2000 e n. 152 del 17.7.2000

**Art. 1: l'ultimo comma è sostituito dal seguente:**

"La sede legale è stabilita in Maglie; la sede del Segretariato Sociale è stabilita in Lecce".

**Art 2: primo rigo, inserire dopo la parola Ispe:**

"che non ha scopo di lucro".

**Art. 3 - primo comma, prima della lettera a) eliminare le parole:** "anche fuori dal territorio nazionale".

**All'art. 3 - al termine della lettera c) eliminare " ; " e aggiungere:** "nei limiti delle norme di legge vigenti in materia";

**All'art. 3 - aggiungere la lettera "g":**

"iniziative rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale, per le persone in condizioni di emarginazione dipendenti da eventi sociali soggettivi

**L'Art. 4 è sostituito dal seguente:**

**(Il Consiglio di Amministrazione)**

"Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti.

I consiglieri sono nominati nel numero di:

- uno, dal Presidente della Regione Puglia, scelto tra Dirigenti della Pubblica Amministrazione o, lau-

reati regolarmente iscritti negli ordini professionali, da almeno cinque anni, con comprovate, specifiche esperienze nel campo della gestione di enti pubblici socio-assistenziale;

- uno, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, scelto tra persone laureate iscritte all'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Lecce, da almeno cinque anni;
- uno, dal sindaco della Città di Lecce, scelto tra persone laureate iscritte all'Ordine degli Agronomi della Provincia di Lecce, da almeno cinque anni;
- uno, dal Sindaco della Città di Maglie, scelto tra le persone di provata esperienza nel campo sociale;
- uno, dalla Diocesi di Otranto, scelto tra persone laureate, da almeno cinque anni, che esercitano attività nel campo educativo.

In caso di persistente indugio da parte degli organi preposti alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le nomine sono effettuate dal Presidente della Regione Puglia, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del mandato dei consiglieri di Amministrazione in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto nella prima seduta dai membri del Consiglio al loro interno.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Presidente della Regione Puglia.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute dello stesso, per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Spettano al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione le indennità di funzione previste dalla legislazione di riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Le ulteriori norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni nella materia di riferimento."

**L'art. 5 è soppresso.**

**Art. 6, aggiungere il seguente comma:**

"Il Presidente potrà stipulare, inoltre, apposite convenzioni con l'Arcivescovo di Otranto per il Servizio di Assistenza Spirituale".

**L'art. 7 è soppresso.**

**Art. 13, comma 1°, aggiungere il seguente capoverso "o)":**

"Le forme di partecipazione alla gestione ed organizzazione delle strutture da parte degli utenti, degli operatori e dei sindacati, conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione."

**L'art. 18 è sostituito dal seguente:**

**(Servizio di Tesoreria)**

"Il Servizio di Tesoreria è espletato dal Tesoriere Comunale e può essere affidato ad un Istituto di credito a ciò autorizzato nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e di altre norme vigenti in materia.

Il servizio di Tesoreria sarà disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il mese di marzo il Tesoriere presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente il conto Finanziario della propria Gestione riferita all'esercizio scaduto allegando, a giustificazione e corredo del conto finanziario presentato tutti i mandati di pagamento con i relativi documenti nonché le reversali d'incasso.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, del Direttore Amministrativo, del Contabile e del Consigliere preposto al servizio o, in difetto, dal Consigliere anziano".

Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241, si comunica che il relativo procedimento è in corso presso l'Ufficio IPAB affidato alla responsabilità del dirigente Dr. Mario Sammartano.

Gli atti relativi sono depositati presso la Segreteria dell'Ente e presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali a disposizione di chiunque voglia esaminarli.

Le persone e gli Enti interessati possono presentare le loro osservazioni ed opposizioni alla Regione Puglia - Assessorato Regionale ai Servizi Sociali - entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Dr. Carlo Di Carlo

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'UNIONE**

**UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"**  
(Comuni di: Alessano - Corsano - Gagliano del C.  
Morciano di Leuca - Patù - Salve - Tiggiano)

**ATTO COSTITUTIVO UNIONE DEI COMUNI  
"TERRA DI LEUCA"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilauno, addì ventisei del mese di settembre, nella sede municipale del Comune di Gagliano del Capo e nell'ufficio di segreteria, avanti a me Giuseppe RIZZO autorizzato al rogito degli atti nell'interesse della Pubblica Amministrazione, sono comparsi:

- 1) Il sig. Luigi NICOLARDI, nato ad Alessano il 12.11.1960, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Alessano;
- 2) Il sig. Biagio CAZZATO, nato a Corsano il 27.10.1957, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Corsano;
- 3) Il sig. Salvatore MONTEDURO, nato a Gagliano del Capo il 2.03.1946, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Gagliano del Capo;
- 4) Il sig. Giovanni PISANO', nato a Gallipoli il 6.01.1957, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Leuca;
- 5) Il sig. Angelo GALANTE, nato a Patù il 9.02.1950, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Patù;
- 6) Il sig. Giovanni SICILIANO, nato a Salve il 8.09.1958 nella sua qualità di Sindaco del Comune di Salve;
- 7) Il sig. Ernesto BELLANTE, nato a Tiggiano il 27.04.1956, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tiggiano;

i quali dichiarano di agire in nome e per conto, nonché nell'interesse della Pubblica Amministrazione che rappresentano

**PREMESSO**

- che i Consigli Comunali dei Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano, con atti deliberativi di seguito riportati e allegati, al presente atto hanno espresso la volontà di costituire tra loro l'Unione del Comune denominata "TERRA DI LEUCA" ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 approvando nel contempo il testo dello statuto che si allega al presente atto:
- Comune di Alessano deliberazione C.C. n. 34 de 12.09.2001;
- Comune di Corsano deliberazione C.C. n. 32 del 25.09.2001;
- Comune di Gagliano del Capo deliberazione C.C. n. 1 del 14.09.2001;
- Comune di Morciano di Leuca deliberazione C.C. n. 20 del 13.09.2001;
- Comune di Patù deliberazione C.C. n. 30 del 6.09.2001;
- Comune di Salve deliberazione C.C. n. 29 del 9.09.2001;
- Comune di Tiggiano deliberazione C.C. n. 27 del 17.09.2001;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

I comparenti, come sopra rappresentati e costituiti, ai sensi dell'art. 7 comma 1) dello Statuto dell'Unione, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1**

**Oggetto del presente atto:**

1. I Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano costituiscono tra loro l'UNIONE denominata "TERRA DI LEUCA" ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, quale nuovo ente locale, allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nell'allegato statuto e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'Unione fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica e della Provincia di Lecce.
3. La sede dell'Unione è stabilita a rotazione e per

un periodo che sarà stabilito dal Consiglio dell'Unione in uno dei Comuni che ne fanno parte. I suoi Organi possono riunirsi anche in sedi diversa, purché, ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione. Fino all'adozione da tale criterio la sede è provvisoriamente stabilita presso la sede del Comune il cui Sindaco assume la carica di Presidente dell'unione.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'unione può dotarsi, con delibera consiliare di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, le cui riproduzioni ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

### **Articolo 2** **Durata e vicende**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Ognuno dei Comuni partecipanti può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e 19 maggioranza richieste per le modifiche statuarie.
3. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Lo scioglimento dell'unione è disposto con deliberazione consiliare dell'unione, adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successivi.
5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento dell'Unione.
6. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di Diritto Amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce su ricorso del Comune ade-

rente e con spese a carico dell'Unione dei Comuni, nel caso in cui il Comune non sia soccombente.

### **Articolo 3** **Finalità dell'Unione**

1. L'Unione promuove la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'attività amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento graduale di funzioni e servizi comunali.
2. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle comunità che risiedono nel suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi.
3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

### **Articolo 4** **Principi dell'azione Amministrativa**

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende a conseguire l'ottimizzazione dei servizi offerti, la loro piena fruibilità, la semplificazione delle procedure ed il contenimento dei costi.
2. Inoltre, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, informa i rapporti con gli altri enti pubblici al principio della collaborazione, organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità, gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

### **Articolo 5** **Oggetto dell'Unione**

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essa delegata, nonché la gestione diretta o, indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell'Unione.
2. Oggetto dell'Unione è l'esercizio delle funzioni

amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- a) Servizi ambientali; raccolta dei rifiuti solidi urbani - ecologia - riciclaggio e recupero, ivi compresa la costituzione di società miste pubblico-private per l'esercizio delle funzioni innanzi dette;
  - b) iniziative nel comparto degli insediamenti produttivi dell'agricoltura, e del commercio, con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private e di cosiddetti "pacchetti localizzativi" in coerenza per quanto possibile, con la pianificazione territoriale a scala provinciale;
  - c) Servizi riscossione diretta Tributi con l'eventuale costituzione di Società di Capitali e/o affidamento della riscossione a società, regolarmente iscritte all'apposito albo;
  - d) Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
  - e) Funzioni attinenti la valutazione del personale (stipendi - pensioni - applicazione contratto);
  - f) Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione uffici;
  - g) Servizi di promozione turistica; valorizzazione, dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
  - h) Polizia Locale;
  - i) Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 2/2/1998 e DPR 447/1998);
  - j) Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali;
  - k) Servizio sociali;
  - l) Piani urbanistici intercomunali, ferma restando la competenza deliberativa di ciascun Comune;
  - m) Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
  - n) Sportello Europa;
  - o) Ufficio Legale;
  - p) Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
  - q) Predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
  - r) Promozione e istituzione di parchi eolici e di società consortili per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico.
3. Per ognuno dei servizi indicati al comma precedente è adottato apposito regolamento di attua-

zione dei trasferimenti con indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari.

4. Il trasferimento di ulteriori competenze è proposto dalla Giunta dell'Unione e deliberato su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato - con le procedure richieste per le modifiche statutarie - entro il mese di settembre e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il conflitto di competenze, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni, relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui all'art. 2 - Comma 6.

Il presente atto consta di n° 8 pagine di carta resa legale, scritte a mezzo computer da personale di mia fiducia e da n° 8 allegati: a) b) c) d) e) f) g) h) che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I sindaci dei comuni di:  
Alessano - Luigi Nicolardi  
Corsano - sig. Biagio Cazzato  
Gagliano del Capo - Salvatore Monteduro  
Morciano di Leuca - Giovanni Pisano'  
Patù - Angelo Galante,  
Salve - Giovanni Siciliano,  
Tiggiano - Ernesto Bellante,

L'Ufficiale Rogante  
Segretario Comunale Generale  
Dr. Giuseppe Rizzo

## STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

### Articolo 1 Organi

1. Sono organi dell'Unione:
  - a) il Consiglio dell'Unione
  - b) il Presidente dell'Unione
  - c) la Giunta dell'Unione
2. Il Consiglio e la Giunta dell'Unione durano in carica 5 anni. Il presidente dell'Unione nel rispetto del principio della rotazione dura in carica sei mesi, salvo quanto stabilito all'art. 11 - 2° comma. L'ordine della

rotazione non viene interrotto dalla scadenza quinquennale degli organi collegiali.

## **CAPO II IL CONSIGLIO**

### **Articolo 2**

#### **Composizione ed organizzazione interna**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero massimo di 29 componenti; l'Unione sarà validamente costituita con l'adesione di almeno 3 Comuni.

2. Ciascun Consiglio Comunale elegge al proprio interno, con voto limitato, i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza della minoranza.

3. Ai Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti spettano N° 3 Consiglieri; Ai Comuni con popolazione superiore a 4.000 abitanti spettano N° 4 Consiglieri.

Pertanto, i Consigli comunali dei Comuni aderenti eleggono i componenti dell'Unione dei comuni, secondo la ripartizione di seguito indicata.

- N° 4 Consiglieri per il Comune di Alessano
- N° 4 Consiglieri per il Comune di Corsano
- N° 4 Consiglieri per il Comune di Gagliano del Capo
- N° 3 Consiglieri per il Comune di Morciano di Leuca
- N° 3 Consiglieri per il Comune di Patù
- N° 4 Consiglieri per il Comune di Salve
- N° 3 Consiglieri per il Comune di Tiggiano

4. Il Consiglio dell'Unione adotta il regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il primo Consiglio dell'Unione viene convocato d'intesa dai Sindaci entro 10 (dieci) giorni dall'insediamento e presieduto da uno degli 8 Sindaci dell'Unione indicato dagli stessi.

### **Articolo 3 Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione:

- a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne verifica l'attuazione attraverso l'a-

- dozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale;
- b) approva il programma amministrativo del presidente recante gli indirizzi generali di governo concordato con la Giunta dell'Unione;
- c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
- d) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Unione ed i Comuni associati;
- e) elegge i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate.

2. Il presidente e la Giunta relazionano periodicamente sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

### **Articolo 4**

#### **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del consiglio.

### **Articolo 5**

#### **Vicende della carica di consigliere**

1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio dell'Unione, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione delle funzioni di consiglio di Comune di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.

4. Il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede, nella stessa seduta della surrogazione, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'origi-

nario rapporto tra maggioranza e minoranza presso il consiglio dell'Unione.

5. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a n° 3 sedute consiliari consecutive o a n° 6 complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni partecipanti all'Unione, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha 10 gg. di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 gg. successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nelle segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni. successivi.

### **CAPO III IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELL'UNIONE**

#### **Articolo 6 Elezioni del Presidente dell'Unione**

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata così come previsto dall'art. 7 comma 5, il consiglio dell'Unione elegge con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti il proprio Presidente, scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono; in caso di parità, la votazione è ripetuta nella stessa seduta e, in caso di ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti ancora eletto il Presidente, si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primi due candidati che hanno riportato più voti.

2. Contestualmente il Consiglio dell'Unione stabilisce la turnazione per la Presidenza dell'Unione.

3. Il Presidente assume immediatamente le funzioni, dura in carica sei mesi in quanto ogni Comune deve esprimere a rotazione il Presidente, salvo nella prima elezione il cui incarico dura un anno.

4. L'assunzione della carica di Presidente dell'Unione è preceduta dall'assunzione, per la durata di sei mesi, della carica di vicepresidente dell'Unione, eccetto che per il primo Presidente e Vicepresidente dell'Unione che assumeranno tale carica per il periodo dei primi dodici mesi.

5. Nel caso di variazione delle persone che rivestono la carica di Sindaco nei Comuni partecipanti, le funzioni di Presidente e Vicepresidente sono assunte dai nuovi sindaci rispettando l'ordine della rotazione di cui al punto 2.

#### **Articolo 7 Composizione ed elezione della giunta**

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione, dai restanti Sindaci dei Comuni partecipanti c/o da altro componente eletto, non facente parte del Consiglio dell'Unione, designato dal Sindaco

#### **Articolo 8 Gruppo di lavoro**

1. La Giunta dell'Unione può nominare un proprio gruppo di lavoro, a supporto della stessa, composto da 8 componenti, scelti dai Sindaci in ragione di un componente per ogni Comune tra i Consiglieri dell'Unione.

#### **Articolo 9 Il Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente dell'Unione sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei consiglieri dell'Unione.

#### **Articolo 10 Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti della Giunta sostituisce il Presidente dell'Unione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### **Articolo 11 La Giunta dell'Unione**

1. La Giunta coadiuva con il Presidente dell'Unione e collabora con lo stesso nell'amministrazione dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione affida ai singoli assessori o a Consiglieri dell'Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, fermo restando che l'attribuzione di tali compiti ai consiglieri è intesa unicamente ai fini dell'esercizio di mera attività istruttoria e non di attività amministrative vere e proprie.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente dell'Unione ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali o comunque con rilevanza esterna.

### **Articolo 12**

#### **Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore dell'Unione**

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore dell'Unione vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Consigliere o Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di componente nella Giunta dell'Unione.

### **Articolo 13**

#### **Cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente e la Giunta dell'Unione cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri in carica. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere Assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina la decadenza di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e/o di componente della Giunta dell'Unione.

### **Articolo 14**

#### **Indennità e status**

1. Agli organi dell'Unione si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico stabilite dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

2. Al Presidente ed agli Assessori dell'Unione sono attribuibili le indennità di funzione nella misura prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.

3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con quelle percepite dagli Amministratori dell'Unione nei rispettivi Comuni. All'atto di insediamento gli interessati devono produrre dichiarazione di opzione per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna. Nel caso di rinuncia alla indennità dell'Unione, il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione percepiscono il gettone di presenza che sarà stabilito con successivo regolamento.

4. Ai componenti del Consiglio dell'Unione spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 15**

#### **Principi generali**

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

L'ordinamento generale degli uffici e la dotazione organica sono determinati, nel rispetto della legge, dall'Ordinamento degli Uffici di competenza della Giunta.

2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi di uffici e personale dei Comuni partecipanti, in fase di prima attuazione o in via permanente.

**Articolo 16**  
**Principi di collaborazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni partecipanti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti Organi comunali di avvalersi, per specifici compiti dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, anche mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni a seconda delle reciproche necessità possono avvalersi degli istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante l'utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad unificare le procedure amministrative in atto tra i Comuni partecipanti.

**Articolo 17**  
**Principi della partecipazione**

1. Alla popolazione dell'Unione è riconosciuto il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti dall'Unione. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della "carta dei servizi" quale parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

**Articolo 18**  
**Principi in materia**  
**di servizi pubblici locali**

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può cessare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo unanime consenso.

**TITOLO IV**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

**Articolo 19**  
**Finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

**Articolo 20**  
**Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

**Articolo 21**  
**Ordinamento contabile**  
**e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

**Articolo 22**  
**Revisione economica**  
**e finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione costituito da un solo componente che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

**Articolo 23**  
**Affidamento**  
**del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

**TITOLO V**  
**NORME TRANSITORIE**  
**E FINALI**

**CAPO I**  
**NORME TRANSITORIE**

**Articolo 24**  
**Segretario**

1. In via di prima attivazione dell'Ente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte da un Segretario Comunale, avente i necessari requisiti, individuato congiuntamente dagli 8 Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici provvede a disciplinare l'esercizio delle funzioni di Segretario dell'Unione.

**Articolo 25**  
**Atti regolamentari**

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluno dei Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

**CAPO II**  
**NORME FINALI**

**Articolo 26**  
**Inefficacia delle norme regolamentari**  
**comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina - fatti salvi i diritti dei terzi e a decorrere dal

momento di esecutività degli atti dell'Unione sulle materia coincidenti - l'inefficacia delle disposizioni comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare negli atti di propria competenza, le normative e/o i provvedimenti comunali da ritenere, in tutto o in parte, disapplicati.

**Articolo 27**  
**Proposte di modifica**  
**dello Statuto**

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro valutazione ed approvazione.

**Articolo 28**  
**Norma finanziaria**

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, in quota commisurata all'entità della rispettiva popolazione stabilita dalla Giunta dell'Unione.

**Articolo 29**  
**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione amministrativa degli Enti locali.

2. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione e diviene efficace dopo il previsto controllo tutorio.

---

REGIONE PUGLIA SEZIONE DECENTRATA DI  
CONTROLLO BRINDISI

**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE  
DI ERCHIE - ANNULLAMENTO**

**COMUNE DI ERCHIE**  
**(Provincia di Brindisi)**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N 41 Reg. Rag. - Data 09.11.2001

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE  
ALLO STATUTO COMUNALE**

L'anno Duemilauno, il giorno NOVE del mese di novembre alle ore 10,45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla I convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERNARDI Mario	X	
CAPUTI GENNARO Antonio	X	
CAVA Giuseppe	X	
D'ELLATTI Salvatore		X
MANCINI Domenico	X	
MARGHERITI Domenico	X	
MARGHERITI Giuseppe Ant.	X	
NICOLI' Cosimo	X	
PASSERO Lucio Franco	X	
PRIMA Lino Massimo	X	
ROLLO Vladimiro	X	
RUGGIO Giuseppe	X	
SARACINO Emiliano	X	
SARACINO Vito	X	
SCARCIGLIA Lucia		X
VALENTE Anna Maria	X	
VALENTE Cosimo	X	

Assegnati n. 16	Presenti n. 14 + 1
In carica n. 16	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Dr. Domenico MANCINI nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale signor Dr. Francesco BARLETTA. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i signori: xxxxxxxxxxxxxxxx

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

- Hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 D.Lvo N° 267/2000.

**IL PRESIDENTE**

Il Presidente ricorda che quest'oggi il C.C. è chiamato a votare per la seconda volta consecutiva le modifiche statutarie, in ossequio al 4° comma dell'art 6 del D.Lvo N° 267/2000, in cui occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti che se non ci sono interventi si dovrà passare alla votazione per alzata di mano.

Il Consigliere Prima (A.N.) per dichiarazione di voto fa presente che il suo gruppo conferma oggi quanto già detto nella seduta dell'08/11/2001, in quanto vengono confermati i dubbi espressi ieri e quindi terranno lo stesso comportamento di ieri abbandonando cioè l'aula.

Alle ore 11,47 abbandonano l'aula i Consiglieri: Margheriti Giuseppe, Margheriti Domenico; Prima e Valente Cosimo.

Il Presidente, non essendoci altre dichiarazioni di voto, passa alla II° votazione per alzata di mano per l'approvazione delle modifiche statutarie così come prescritto dal 4° comma dell'art. 6 del D.Lvo N° 267/2000.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N: 11
Consiglieri votanti	N: 11
Consiglieri astenuti	N: —
Voti favorevoli	N: 11
Voti contrari	N: —

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco in ordine alla necessità di approvare per la II° volta le modifiche apportate allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in ossequio al 4° comma dell'art. 6 del D.Lvo N° 267/2000, non avendo ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati nella seduta consiliare dell'11/10/2001;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Prima;

VISTO L'ART. 6 COMMA 4° DEL D.Lvo. N° 267/2000 che disciplina le modalità di voto per l'ap-

provazione dello Statuto Comunale e delle relative modifiche;

VISTO che le modifiche statutarie sono state già approvate nella seduta consiliare dell'08/11/2001 a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, così come prescrive la legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, reso ai sensi dell'Art 49 D.Lvo N° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'esito della votazione:

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale per adeguarlo alle disposizioni di cui alla L. N° 265/99 e al D.Lvo N° 267/2000, contenute nell'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si da atto che i pareri previsti dall'art. 49 D.Lvo N° 267/2000 sono contenuti nel suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Francesco Barletta

## **COMUNE DI ERCHIE Provincia di Brindisi**

### **MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE**

#### **Principi Fondamentali**

##### **Art. 1 Poteri e Funzioni**

Al termine del 2° comma viene aggiunto: secondo il principio di sussidiarietà.

##### **Art. 3 Autonomia e Partecipazione**

Viene aggiunto il seguente 6° comma:  
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa,

organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti.

##### **Art. 5 Sviluppo Economico**

L'art. 7 della legge, n° 142/90, contenuto nel comma 8° è sostituito dall'art. 10 comma 3° D.Lgvo 267/2000.

##### **Art. 13 Ruolo Competenza e Presidenza**

Viene aggiunto il seguente 4° comma:

Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente avviene nella 1ª seduta del Consiglio, convocato dopo l'entrata in vigore di questa norma. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori del Consiglio. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano cioè dal Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale maggiore.

##### **Art. 14 Attribuzione del Consiglio**

Viene integrato il punto n° 2 aggiungendo il seguente periodo: salva l'ipotesi di cui all'art. 48, 3° comma, D.Lg.vo n° 267/2000, e i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi:

Vengono eliminati i punti n° 3, 4 e 18.

##### **Art. 15 Elezione, Durata e Scioglimento**

Vengono eliminate dal 1° comma le seguenti parole: che lo presiede.

Il n° 4 riportato nel 3° comma viene sostituito con il n° 5.

La parola Sindaco di cui al 4° comma viene sostituita con: il Presidente del Consiglio.

L'art. 39 della legge n° 142/90 riportato nel 5° comma è sostituito dall'art. 141 D.Lvo n° 267/2000.

**Art. 16**  
**Prerogative dei Consiglieri Comunali**

Al comma 8° viene aggiunto il seguente periodo: I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni sia ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazioni del consiglio comunale. A tal riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, e 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Il comma 9° viene sostituito dal seguente: le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entra e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. No si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141.

**Art. 18**  
**Commissioni Consiliari**

Viene aggiunto il seguente comma 8: il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni Speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle commissioni consiliari permanenti.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può inoltre costituire nel suo seno Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dagli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno

parte rappresentanti di tutti i gruppi. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo, e di garanzia.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente alla quale partecipano solo i Consiglieri di minoranza-

**Art. 20**  
**Attribuzione della Giunta**

Viene eliminata la lettera "d", "m" e "p" del comma 2;

l'art. 32, comma 3 della legge 142/90, di cui alla lettera "f" viene sostituito dall'art. 42, comma 41 D.Lvo N° 267/2000.

**Art. 21**  
**Composizione e Durata**

Il I° comma è sostituito dal seguente: La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori.

Viene eliminato il seguente ultimo periodo del 3° comma: Non può essere nominato Assessore chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore.

Viene aggiunto il seguente 6° comma: la Giunta rimane in carica, in ogni caso fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

**Art. 22**  
**Attività e Funzionamento**

Viene eliminato il punto N° 15.

**Art. 23**  
**Funzioni e Competenze**

Il I° comma è sostituito dal seguente: Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

L'art. 27 della legge n° 142/90, riportato nella lettera "m" viene sostituito da: art. 34, comma 41 D.Lg.vo. n° 267/2000.

L'art. 38, 6° comma della legge 142/90, riportata nella lettera "r" viene sostituita da: art. 54, comma 7° D.Lg.vo 267/2000.

Viene aggiunto il seguente, 4° comma: Nella prima seduta di insediamento, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, dallo stesso nominato. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative all'azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i 60 giorni successivi il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

Il Consiglio verifica l'attuazione del programma nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

#### **Art. 26**

##### **Attività Normativa Regolamentare**

Il I° comma viene integrato dopo il punto 2 con il seguente periodo: salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 D.Lg.vo n° 267/2000.

#### **Art. 28**

##### **Segretario Comunale**

Viene eliminata la lett."d" dal 2° comma;

La lettera "o" viene sostituita come segue: Presiedere le aste, le licitazioni private e le Commissioni di gara nel caso di assenza o di incompatibilità del responsabile del servizio, nonché le Commissioni di concorso nel rispetto delle procedure e modalità previste dal relativo regolamento, limitatamente ai concorsi per la copertura dei posti apicali, nonché per la copertura dei posti di qualifica inferiore in caso di incompatibilità del responsabile del servizio.

#### **Art. 30**

##### **Attribuzione dei Responsabili dei Servizi**

L'art. 53 della legge n° 142/90, riportato nella let-

tera "b" del 2° comma, è sostituito da: art. 49 D.Lgvo. n° 267/2000.

#### **Art. 36**

##### **Contratti**

La parola deliberazione riportata nel I° comma, è sostituita da: determinazione del responsabile del servizio competente.

Le parole Sindaco o Assessore delegato riportate nel 4° comma sono sostituite da: Responsabile del servizio competente.

#### **Art. 37**

##### **Forme Associate e di Cooperazione**

La legge 8 giugno 1990, n° 142, riportata nel I° comma, è sostituita da: D.Lg.vo n° 267/2000, art. 30 e successivi.

#### **Art. 40**

##### **Conto Consuntivo**

Viene eliminato il 7° comma.

**Viene aggiunto il seguente art:**

#### **Art. 54**

##### **Entrata in Vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dell'Ente.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte di cittadini.



# REGIONE PUGLIA

## COPIA

ASSESSORATO ENTI LOCALI

BRINDISI , n. - 5 DIC. 2001

SETTORE ENTI LOCALI

UFFICIO SEZ. DEC. DI CONTROLLO

AL COMUNE DI

Prot. N. 1615 Pos. \_\_\_\_\_ All. n. \_\_\_\_\_

Risp. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

RACCOMANDATA

Oggetto: Delib. n. 41 C.C. del 9.11.01.

ERCHIE

Approvazione modifiche alla Statuto  
Comunale.

### LA SEZIONE NELLA SEDUTA DEL 23.11.01

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 dell'11.6.01 con la quale il Comune di Erchie ha apportato modifiche allo Statuto Comunale; Ritenuto necessario, relativamente ad alcuni articoli delle modifiche adottate, acquisire elementi integrativi, in ordine ai seguenti articoli:

- Art: 3 -- La previsione aggiuntiva del 6° comma di detto articolo deve prevedere, altresì, ai sensi del 4° comma - art. 3 D.Lgs. 267/00, anche l'autonomia "nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica";
- Art.13- Detta previsione va completata, in base al dettato del 2° comma art. 40 del D.Lgs. n. 267/00; inserendo dopo la cifra individuale maggiore dell'ultimo rigo del comma aggiunto, anche, "ai sensi dell'art. 73 con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo";
- Art. 14- L'eliminazione del punto 18 di detto articolo non è sufficientemente chiara, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti del punto "H", art. 42 del D.Lgs. n. 267/00 " la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari " sono attribuzioni che la legge riserva alle competenze del C.C.;
- Art. 18- Nella previsione della prima parte del comma 8 aggiunto, 1° C. non si evincono elementi di natura costitutiva delle previste commissioni speciali, né riferimenti di criteri di proporzionalità;
- Art. 18- In detto 2° comma è evidenziata la previsione della costituzione di commissioni speciali su proposta del sindaco o di 1/3 dei consiglieri. Ai sensi del 2° comma - art. 44

./.



# REGIONE PUGLIA

- 2 -

D.Lgs. n. 267/00, le commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti ecc., sono votate dal C.C. a maggioranza assoluta dei propri membri, circostanza che nel caso di specie non è evidenziata;

Art. 21- La previsione del 1° comma sostituito si manifesta incompleta rispetto alla previsione normativa dell'art. 6 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/00 ove è compresa la previsione, negli statuti, delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi delle legge 10.4.91. n. 125. Tale circostanza, nel caso de quo, non è ravvisabile;

Rilevato, infine, che in ordine alla deliberazione in esame, è pervenuta opposizione che si allega in copia a firma di Alleanza Nazionale e Forza Italia, in ordine alla quale è necessario acquisire circostanziate controdeduzioni, solo ed esclusivamente per la parte riferita alle contestazioni sulle Commissioni Consiliari Permanenti;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

Vista la Legge Regionale n. 22/94;

**CHIEDE CHIARIMENTI**

in merito.

IL V. SEGRETARIO  
F.TO PANZUTI

IL PRESIDENTE  
F.TORINALDI

Per copia conforme  
IL SEGRETARIO



Per copia conforme  
IL SEGRETARIO

13 DIC. 2001





# COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 8545 del 3 DIC. 2001

Erchie, li 3 dicembre 2001



Al Presidente  
CO.RE.CO.  
Via C. Colombo, 88  
BRINDISI

Oggetto: Cessazione controllo preventivo di legittimità a decorrere dal 09/11/2001.

A seguito dell'entrata in vigore della legge N° 3/2001 in data 09/11/2001, i CO.RE.CO., dopo l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, non hanno più ragione di esistere ai fini del controllo di legittimità degli atti degli Enti Locali.


Questo è il merito di un accordo raggiunto il 13/11/2001 fra Comuni, Province e Regioni in materia di controlli preventivi di legittimità, e notificato al sottoscritto il 19/11/01 dal Presidente dell'ANCI Regionale Pugliese di cui si allega la relativa copia per opportuna conoscenza.

Accordo che è stato recepito successivamente dal consiglio dei ministri in data 21/11/2001 come da comunicazione riportata sul quotidiano "Italia Oggi" del 22/11/2001 di cui si allega lo stralcio del relativo articolo.


Ciò posto, si ritiene assolutamente illegittimo l'adozione del provvedimento inerente i chiarimenti alla deliberazione di C.C. N° 41, di cui al Vs. telegramma inviato il 23/11/2001. Pertanto, questa Amministrazione provvederà ad eseguire l'iter voluto dalla legge per l'esecutività delle deliberazioni di C.C. N° 40 e 41 rispettivamente dell'08/11/01 e 09/11/01, significando, altresì che, allo scadere del termine di pubblicazione, si provvederà ad inoltrare le modifiche dello Statuto alla Regione per la relativa pubblicazione sul BUR ai sensi dell'Art. 6 del D.L.vo N° 267/2000, tanto ad ogni effetto di legge.



IL SINDACO  
Dott. Domenico MANCINI



13 DIC. 2001  
Per esecutività  
IL S...



Associazione Nazionale  
Comuni Italiani

Associazione Regionale Pugliese  
70122 Bari - Corso Vittorio Emanuele 68  
Tel. 080/5772316 - 5772315 - Telefax 080/5772314

① g.c.

Prot. n. 367/01

Bari 19/XI-01

Risposta a nota n. .... del .....

Oggetto **Notizie.**

AI SIGG.SINDACI DELLA REGIONE PUGLIA  
LORO SEDI

e per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DELL'ANCI ROMA  
(rif.fax prot.571/PD del 13.XI.01)

Per opportuna informazione e conoscenza, si accludono le seguenti notizie pervenute dall'ANCI nazionale:

OGGETTO: INFORMATIVA SUI CONTROLLI CIRCA l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione cessazione dell'obbligo di inviare i propri atti ai controlli preventivi di legittimità;  
Comunicato stampa  
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome - Unione delle Province d'Italia : " FEDERALISMO NUOVA RIFORMA ISTITUZIONALE E CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI "

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(On. Antonio Lia)

13 DIC. 2001  
Per copia conforme  
IL SEGRETARIO




ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

...mentre i regni e le repubbliche sono opera umana, sembra che il Comune esca dalle mani di Dio... (A. de Tocqueville)

IL PRESIDENTE

Prot. n.571/PD/FM/cg



Roma 13 novembre 2001

Ai presidenti delle Anci regionali

OGGETTO: INFORMATIVA SUI CONTROLLI

Caro Presidente,

in occasione dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, a far data dal giorno 9 novembre 2001 i Comuni, le Province e le Regioni cessano dall'obbligo di inviare i propri atti ai controlli preventivi di legittimità.

Questo è il merito di un accordo (che ti allego) raggiunto fra Comuni, Province e Regioni in materia di controlli e sul quale il Governo sta operando per il conseguente recepimento.

Comuni, Regioni e Governo stanno dando vita ad una unitaria cabina di regia che individui soluzioni condivise per l'adeguamento della normativa nazionale e regionale alle nuove disposizioni del Titolo V.

L'Anci ha apprezzato comunque il fatto che già alcune Regioni abbiano adottato tempestivamente scelte coerenti con questa intesa, a conferma del superamento dell'esperienza dei Coreco.

Data la rilevanza anche istituzionale di questo argomento, ti pregherei di dare la più ampia comunicazione ai Sindaci della tua Regione.




13 DIC 2001  
Per copia  
IL SEGRE

Leonardo Domenici



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

## FEDERALISMO: NUOVA RIFORMA COSTITUZIONALE E CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI

Roma, 15/11/2001 – comunicato stampa – Regioni, Province e Comuni sollecitano il Governo, sulla base delle prime intese, ad intervenire sulle modalità relative al regime dei controlli preventivi di legittimità sugli atti amministrativi degli Enti locali a seguito dell'entrata in vigore della Legge Cost. n. 3/2001.

Secondo quanto concordato si prevede che:

- i controlli di cui all'art. 125 dopo l'abrogazione del 1° comma stabilita dalla Legge Costituzionale citata e i controlli previsti dall'art. 130, ora integralmente abrogato, sono cessati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di revisione costituzionale;
- a partire dal primo giorno successivo dell'entrata in vigore della novella costituzionale i Comuni, le Province e gli altri Enti locali hanno cessato, di conseguenza, di inviare agli organi regionali di controllo, gli atti amministrativi soggetti a controllo preventivo di legittimità.

Italia Oggi

DIRITTO E FISCO

Giovedì 22 Novembre 2001 37

CONSIGLIO DEI MINISTRI/Presca di atto dell'esecutivo sugli effetti della riforma costituzionale

# Controlli sui comuni, stop ufficiale

## Cessato l'obbligo di trasmettere gli atti ai comitati regionali

DI GIANNI MACHEDA

Si scioglie il nodo del Coreco e per comuni, province ed enti locali cessa l'obbligo di inviare agli organi regionali di controllo gli atti amministrativi. La soluzione al problema che ha messo in crisi le amministrazioni locali dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione è giunta ieri dal consiglio dei ministri. Nel corso della riunione, infatti, il ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia, ha svolto una relazione sugli effetti della legge costituzionale n. 3/2001, che ha mandato in soffitta il vecchio sistema dei controlli regionali. La conclusione del ministro, di cui il governo ha preso atto, è che l'obbligo di invio degli atti amministrativi da parte degli enti locali al Coreco è cessato dal 3 novembre scorso.

Dipamata così la matassa interpretativa, il prossimo passaggio è quello della comunicazione ufficiale agli enti degli effetti che la riforma ha prodotto (il tema è all'ordine del giorno della conferenza dei presidenti delle regioni di oggi). I tecnici del

### Devolution, ancora uno slittamento

Ancora uno slittamento per la devolution. Allora, il giorno del consiglio dei ministri di ieri c'era anche la riforma costituzionale messa a punto dal ministro per le riforme istituzionali e la devolution Umberto Bossi. Il ministro per i rapporti con il parlamento, Carlo Giovanardi, in mattinata si era sbilanciato affermando che il disegno di legge «potrebbe essere approvato», visto che già prima dell'estate era stato esaminato e su di esso si era trovato un accordo. Ma le cose non sono andate così.



Il ministro Bossi si è infatti limitato a effettuare una relazione e a distribuire ai colleghi dell'esecutivo il testo del progetto sulla devolution, che anticipa i nodi fiscali degli articoli 116, 117, 118 e 123 della Carta facendo gli articoli 116, 117, 118 e 123 della Carta costituzionale. Il consiglio dei ministri si è limitato ad avviare l'esame del disegno di legge, che, come

ha affermato il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Paolo Bonaiuti, «proseguirà nelle prossime riunioni del consiglio». Nel giorno scorso (si veda *Italia Oggi* del 20 novembre) Bossi aveva minacciato di ritirare la delegazione della Lega dal governo se i tempi di presentazione del provvedimento sulla devolution si fossero ulteriormente allungati. L'esecutivo ha dunque deciso di accogliere, dopo che la prima stesura del provvedimento è stata rivista e perfezionata anche con l'intervento del ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia e del vicepresidente del consiglio dei ministri, Gianfranco Fini.

Umberto Bossi. Una prima verifica delle linee guida della riforma potrebbe avvenire già tra oggi e domani, nel corso della riunione a Montecitorio del congresso delle regioni, l'organo di rappresentanza delle assemblee regionali italiane.

Il ministro La Loggia sono già al lavoro, tanto che già oggi potrebbe essere pronta la circolare che sarà inviata alle amministrazioni regionali e che illustrerà l'impatto della legge costituzionale n. 3/2001 sull'attività delle regioni. Per queste ultime il primo approccio con il nuovo titolo V della Carta non è stato di certo facile. Dal giorno

dell'entrata in vigore della riforma, le amministrazioni hanno cominciato a muoversi in ordine sparso, alcune provvedendo immediatamente a sopprimere l'obbligo di invio degli atti ai Comitati (come accaduto in Piemonte), altre semplicemente mettendosi alla finestra, in attesa di chiarimenti governativi. Che, a dire il vero, non sono mancati.

ni ed enti territoriali talie da consentire alle prime di porsi come soggetti di servizio a favore delle autonomie. Il che, tradotto in termini più concreti, potrebbe prefigurare una sorta di «faccetta» degli enti di trasmettere la documentazione ai Coreco. L'idea ha trovato concorde anche il sottosegretario all'interno Antonio Di Ali, il quale (si veda sempre *Italia Oggi* del 20 novembre) ha ipotizzato la possibilità di seguire il modello di alcune regioni a statuto speciale, consentendo a una certa quota di consiglieri dell'ente locale (per esempio intorno al 30%) di innescare la procedura di invio degli atti ai comitati di controllo.

Su tutta la materia, comunque, esiste, adesso, quel punto fermo che le associazioni degli enti locali (Anci e Upi in particolare) hanno più volte sollecitato nei giorni scorsi: i controlli sono ufficialmente soppressi. Sarà adesso la circolare del ministero degli affari regionali a chiarire secondo quali modalità le amministrazioni regionali dovranno uniformarsi alle novità introdotte dalla legge 3/2001. (riproduzione riservata)



**REGIONE PUGLIA****ASSESSORATO ENTI LOCALI  
SEZIONE DECENTRATA DI CONTROLLO**

Via C. Colombo n. 88 – Tel. e Fax 0831-595438

**BRINDISI**Prot. n. 1615 All. n. \_\_\_\_\_Brindisi, li 13 DIC. 2001**OGGETTO:** COMUNE DI ERCHIE

Delibera C.C. N. 41, del 9.11.01 –

Approvazione modifiche allo Statuto Comunale.

AL COMUNE di  
ERCHIE**RACCOMANDATA**ALCOLLEGIO  
DEI REVISORI DEI CONTI  
c/o COMUNE di  
ERCHIE**LA SEZIONE NELLA SEDUTA DEL 13.12.01**

Vista la deliberazione in oggetto;

Premesso che con delibera di C.C. n. 41 del 9.11.01, il Comune di Erchie ha proceduto ad approvare le modifiche allo Statuto Comunale per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge n. 265/99 ed al D.Lgs.267/00, il cui iter ha avuto inizio con la delib. C.C. n.36 dell'11.10.01;

che la Sezione di Controllo di Brindisi, con provv. N. 1615 del 23.11.01 ha censurato alcuni articoli delle modifiche adottate, richiedendo al Comune elementi integrativi in ordine agli stessi, nonché controdeduzioni solo ed esclusivamente per la parte dell'esposto riferita alle contestazioni sulle commissioni consiliari permanenti;

- che in riscontro a tanto il Comune di Erchie, con nota sindacale prot. N. 9545 del 3.12.01, ha fatto conoscere che a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, a decorrere dal 9.11.01, i CO.RE.CO., dopo l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, "non hanno più ragione di esistere", pertanto, ritenendo "assolutamente illegittima" l'adozione del provvedimento di richiesta di chiarimenti adottato dalla Sezione nella seduta del 23.11.01, prot. N. 1615, ha informato che allo scadere del termine di pubblicazione, provvederà ad inoltrare le modifiche statutarie alla Regione per la relativa pubblicazione;

Rilevato che la surrichiamata nota manifesta il chiaro intento di non fornire i richiesti chiarimenti e pertanto di non sanare le violazioni di legge e le irregolarità rilevate dall'Organo di Controllo che per questo motivo non può che rimanere nella loro interezza;

Ritenuto che le motivazioni addotte a giustificazione del mancato riscontro al provvedimento di chiarimenti si appalesano arbitrarie e non supportate sul piano giuridico posto che le disposizioni legislative che tuttora mantengono il controllo di determinati atti attualmente sono vigenti e non abrogate;

- che l'affermazione secondo cui il mancato riscontro ai chiarimenti deriva dall'accordo raggiunto il 13.11.01 tra Comuni, Province e Regioni così come comunicato dal Presidente Regionale dell'A.N.C.I., non legittima l'operato del Comune che ha l'obbligo del rispetto normativo e non di accordi associativi che non hanno carattere cogente;

Considerato che la Regione Puglia non ha ancora assunto decisioni in merito e pertanto ogni disposizione normativa continua ad essere vigente salvo successivi provvedimenti abrogativi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 22/1994;

### ANNULLA

La deliberazione di Consiglio Comunale di Erchie n. 41 del 9.11.01 ed ogni altro atto connesso e consequenziale, per eccesso di potere e violazione di legge.

Il Sindaco è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO  
F/TO: DEL COCO

IL PRESIDENTE  
F/TO: RINALDI

Per copia conforme  
IL SEGRETARIO

